

# COMUNE DI ILLORAI

## STATUTO

(Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 43 del 16.07.2002)

### TITOLO I

#### Art.1

##### Comune

1

Il Comune di Illorai è ente territoriale autonomo che opera nel quadro normativo dei principi fissati dalla costituzione e dalle altre leggi generali della Repubblica e dalla Regione Autonoma della Sardegna, che ne determinano le funzioni, e dalle disposizioni di questo Statuto secondo il principio di sussidiarietà secondo il disposto del D.Lgs. n° 267/2000.

2

Il Comune tutela la sua denominazione e può modificarla in conformità al disposto dell'art.133 della Costituzione.

#### Art.2

##### Territorio e sede comunale

1

Il territorio del Comune di Illorai ha un'estensione di Kmq. 57,046863 comprendente la frazione di "Molia" e i nuclei di "Tirso" e "Iskra".

2

Il Consiglio Comunale e la Giunta Municipale si riuniscono nel palazzo civico, sito nel capoluogo ove è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

3

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale possono essere disposte con legge regionale ai sensi dell'art.133 della Costituzione previa audizione della popolazione

del Comune.

### Art.3

#### Stemma e Gonfalone

1

Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con le parole "Comune di Illorai"

2

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali, del proprio stemma e del gonfalone riconosciuti ai sensi di legge.

3

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini diversi da quelli istituzionali saranno disciplinati da apposito regolamento

### Art.4

#### Funzioni del Comune

1

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi ai valori umani e agli obiettivi della Costituzione; crea le condizioni per realizzarli al fine di soddisfare i bisogni collettivi e rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

2

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3

Il Comune, oltre alle funzioni proprie, esercita, in osservanza delle leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli e delegategli dallo Stato e dalla Regione purché aventi copertura finanziaria; concorre nell'ambito degli obiettivi previsti dai piani e dai programmi dello Stato, della Regione e della CEE provvedendo alla specificazione ed attuazione degli stessi.

4

Il Comune esercita l'azione di autogoverno con i poteri e gli istituti di questo Statuto e nell'ambito territoriale degli interessi sia propri che di quelli rappresentati per delega dallo Stato e dalla Regione.

5

Al fine di cui ai precedenti commi, il Comune pone come obiettivi primari:

- a) - il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- b) - la promozione della funzione sociale e della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
- c) - Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività delle organizzazioni di volontariato;
- d) - la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- e) - gli scambi culturali con altri enti e la promozione di azioni per far conoscere la realtà, le tradizioni e le potenzialità economico - sociali della comunità e del territorio;
- f) - la tutela dei beni culturali, archeologici e paesistici del proprio territorio;
- g) - la tutela delle fasce di popolazione più deboli ed emarginate in particolare dei portatori di handicap, dei bambini e degli anziani;
- h) - l'associazionismo culturale, sportivo e il volontariato garantendo l'accesso ai servizi sociali e agli impianti comunali.

Art.5

Funzioni del Comune nel settore Sanità

1

Il Comune esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.

2

Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3

Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

## Art.6

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all'erogazione dei servizio di assistenza e di beneficenza secondo le disposizioni nazionali e regionali.

## Art.7

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1

Il Comune svolge le funzioni amministrative relative alla assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in danaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi come disposto dalle leggi regionali vigenti in materia

## Art.8

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1

Il Comune promuove interventi mirati al sostegno del settore agro pastorale e zootecnico in armonia con gli obiettivi del bilancio comunale, utilizzerà a quel fine i terreni comunali.

2

Le associazioni di categoria del settore partecipano alle fasi di predisposizione, aggiornamento e modifica di detti interventi assicurandone la corretta attuazione e gestione mediante periodiche riunioni con una rappresentanza dell'Amministrazione comunale.

## Art.9

## Sicurezza delle campagne e lotta agli incendi

1

Il Comune cura la massima operatività della Compagnia Barracellare e della Polizia Municipale per garantire i servizi di sicurezza delle campagne e di prevenzione e lotta contro gli incendi e i furti di bestiame.

2

Le associazioni di categoria e di volontariato possono partecipare alle attività di cui al comma precedente.

## Art.10

### Funzioni del Comune in materia di tutela dell'ambiente ed assetto del territorio

1

Il Comune ha come obiettivo la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, assegnando alle risorse naturali valore strategico. Il Comune tutela l'eco - sistema ed il diritto inalienabile della collettività locale e del singolo cittadino a vivere in un ambiente sano, limitando e reprimendo tutte le forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico.

A tal fine il Comune, col concorso e d'intesa con gli altri Enti e le organizzazioni sociali interessate, metterà in atto gli strumenti e le misure di disciplina e di salvaguardia. Nell'ambito di tali strumenti e misure, il patrimonio naturale, storico ed artistico, sistematicamente censiti, è oggetto di interventi particolari di salvaguardia, di conservazione e valorizzazione.

## Art.11

### Compiti del Comune

1

Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Titolo IV del presente Statuto.

2

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3

Il Comune esercita, inoltre, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla Legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4

Il Comune si impegna a:

a) - ad esercitare le funzioni amministrative che gli sono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nel quadro degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

b) - a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

## Art.12

### Programmazione e forme di cooperazione

1

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi fissati nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.

3

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere d'autonomia.

## Art.13

### Albo Pretorio

1

Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2

Il Comune ha un "Albo Pretorio" per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

3

Il Segretario Comunale è responsabile delle pubblicazioni.

## **TITOLO II**

### **ORDIMANENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **Capo I**

Organi istituzionali

Art.14

Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **Capo II**

Consiglio Comunale

Art.15

Elezione e composizione

1

Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla Legge.

2

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

3

Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 12 consiglieri. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal D.Lgs. n° 267/2000.

4

Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto è disciplinato dal regolamento approvato a maggioranza assoluta, e prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte,



indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, tenuto conto che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco.

5

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla sua convocazione.

6

Nella prima seduta, che si deve tenere nei termini di cui all'art. 40 – 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II – titolo 3° del D.Lgs. n° 267/2000 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del D.Lgs. n° 267/2000.

7

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e segg. Del D.P.R. 20.03.1967, n° 223.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) - Lo statuto dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, eccetto in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) - I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) - le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) - L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) - L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- g) - L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) - Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti,

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) - La contrazione dei mutui non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) - Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) - Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

n) - La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

2

Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.17

Consiglieri Comunali

1

La posizione giuridica e lo status di Consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3

E' Consigliere anziano, il Consigliere che ha riportato nella consultazione elettorale, esclusi il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri, la più alta cifra individuale, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n° 267/2000.

4

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento in cui il Consiglio procede, entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, alla relativa surrogazione.

5

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

6

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Inoltre hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Consiliare.

7

Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

8

I consiglieri che non intervengono alle sedute consiliari per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 07.08.1990, n° 241 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative.

9

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.

## Art.18

### Sessioni e convocazione

1

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni Ordinarie e Straordinarie

2

Il funzionamento è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

## Art.19

### Astensione dei Consiglieri

1

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, ugualmente quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al 4° grado civile o di conferire impieghi o incarichi di natura subordinata o autonoma agli stessi.

2

I Consiglieri si astengono pure dal partecipare direttamente o indirettamente a servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3

Quando nelle votazioni si procede con voto palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. Se si procede con scrutinio segreto si contano per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, per cui chi intenda astenersi, nelle votazioni segrete non può limitarsi a votare scheda bianca ma prima della votazione deve dichiarare esplicitamente la propria astensione e non mettere la scheda nell'urna.

## Art.20

## Assistenza ai Consiglieri

1

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi stipula polizze assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato amministrativo da parte dei Consiglieri, Assessori e Sindaco.

## Art.21

### Pubblicità delle sedute

1

Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

## Art.22

### Presidenza delle sedute consiliari

1

Il Presidente dell'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

3

Nelle adunanze pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

## Art.23

### Divieto di incarichi e consulenze

1

Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire

incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del relativo Comune.

#### Art.24

Propaganda elettorale

1

La propaganda elettorale è disciplinata per Legge.

#### Art.25

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2

Le votazioni sono palesi, si prendono a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone o negli altri casi previsti dal regolamento.

3

Per determinare la maggioranza dei votanti si computano anche le schede bianche, le nulle e le non leggibili.

4

Il Regolamento fissa le norme per il funzionamento del Consiglio.

#### Art.26

Esercizio della potestà regolamentare

1

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2

I Regolamenti sono approvati in forma palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri

assegnati.

3

I Regolamenti divenuti esecutivi a norma dell'art.46 della legge 8.06.1990, n°142, sono pubblicati all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art.27

Gruppi consiliari

1

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta, che abbiano riportato maggior numero di voti per ogni lista.

2

Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

3

La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.

Art.28

Commissioni

1

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2

Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3

Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed

economiche per l'esame di specifici argomenti.

4

Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Art.29

Attribuzioni delle commissioni

1

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2

Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3

Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) - la nomina del Presidente della commissione;
- b) - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
- c) - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 30

Verbalizzazione

1



Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2

Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario quando l'argomento investe la persona del Segretario o quando questi essendone improvvisamente impedito non possa presenziare alla riunione del Consiglio Comunale, in cui si debbano trattare con urgenza argomenti ritenuti importanti e sia materialmente impossibile la sostituzione con altro Segretario a scavalco.

3

Il processo verbale indica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

4

Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5

Il Regolamento stabilisce:

- a) - le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
- b) - le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.31

Pubblicazione delle deliberazioni

1

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2

Le deliberazioni del Consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili e sensi delle vigenti disposizioni legislative.

## Capo III

### Sezione 1<sup>a</sup>

Art.32

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

Composizione e Presidenza

1

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non più di quattro Assessori.

2

In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco.

Art.33

Competenze della Giunta

1

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2

La Giunta compie gli atti di amministrazione non espressamente riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3

Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:

- a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- c) proporre i regolamenti da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
- d) proporre al Consiglio:
  - a. le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
  - b. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - c. la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari;
  - d. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.
- e) Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- f) Proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- g) Approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- h) Decidere in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali dell'ente;
- i) Fissare, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard per misurare la produttività dell'apparato;
- j) Approvare il P.E.G.;
- k) Determinare, sentito il revisore dei conti i misuratori e modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo principi stabiliti dal Consiglio;
- l) Affidare gli incarichi professionali sulla base di apposito regolamento che garantisca adeguata competenza e professionalità, ove l'incarico non sia incardinato in un procedimento attuativo di atti fondamentali degli organi di

governo;

m) Autorizzare la resistenza in giudizio e nominare il difensore;

n) Ogni altra competenza attribuitale dalla legge;

4

Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta:

a) - adottare tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

b) - concludere i contratti deliberati in linea di massima dal Consiglio.

Art.34

Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1

La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2

L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3

Dette deliberazioni sono da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4

Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art.35

Pubblicazione delle deliberazioni  
della Giunta Municipale

1

Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.

2

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

Art. 36

Pareri

1

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

**Sezione 2<sup>a</sup>**

## **SINDACO**

### Art.37

Elezione del Sindaco  
Nomina della Giunta

1

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, nella seduta immediatamente successiva.

### Art.38

Sindaco Organo Istituzionale

1

Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed Ufficiale del Governo. Presta davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

### Art.39

Competenze del Sindaco

1

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

2

Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì, all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite o delegate al Comune.

3

Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina Regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4

In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

6

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

7

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle vigenti norme, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale.

8

Il Sindaco riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

## Art.40

### Attribuzioni di vigilanza

1

#### Il Sindaco:

- a) - acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) - promuove direttamente avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) - compie gli atti conservativi del Comune;
- d) - può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso aziende speciali e le istituzioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio;
- e) - collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

## Art.41

### Potere di ordinanza del Sindaco

1

Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali comunali.

2

Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma di legge.

3

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4

Se l'ordinanza adottata a norma del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere



d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorse.

#### Art.42

##### Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1

Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:

- a) - alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) - all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) - allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) - alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2

Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

#### Art.43

##### Competenze del Sindaco

1

Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa rinvio, per le competenze del Sindaco, al disposto dell'art.50 del D.Lgs. n°267/2000.

#### Art.44

##### Delegazioni del Sindaco

1

Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2

Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

#### Art.45

##### Mozione di sfiducia

1

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

#### Art.46

##### Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione.

3

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di

cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

4

Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

#### Art.47

Controllo sugli organi  
scioglimento e sospensione dei Consigli Comunali

1

I Consigli Comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) - Quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) - Quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) - Dimissioni contestuali o decadenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, non computando a tal fine il Sindaco;

c) - Quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2

Nella ipotesi di cui alla lett. c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il Bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un Commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di Legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3

Nei casi diversi da quelli previsti dal n° 1 della lett. b) del comma 1, con decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con decreto stesso.

4

Il Rinnovo del Consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla Legge.

5

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6

Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7

Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a novanta giorni i Consigli Comunali e nominare un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente.

## TITOLO III

### PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art.48

##### Partecipazione

1

Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2

Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3

Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4

L'Amministrazione può attivare forma di consultazione, per acquisire il parere dei soggetti economici su specificati problemi.

#### Art.49

##### Le consultazioni

1

Al fine di garantire una maggiore tutela degli interessi collettivi, il Comune consulta, di propria iniziativa o su loro richiesta le organizzazioni del volontariato, le associazioni di cittadini o utenti dei servizi pubblici o ogni altra formazione economica, sociale e culturale.

## Capo I

Iniziativa politica e amministrativa

Art.50

Interventi nel procedimento

1

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetto collettivi rappresentativi di interessi super individuali.

3

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4

Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi lo renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo forma di idonea pubblicazione ed informazione.

6

Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7

Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6°, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8

Il mancato o parziale accoglimento della richiesta e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

10

I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11

Il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; Assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, assicura inoltre l'accesso alle strutture ed ai servizi, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

Art.51

Istanze

1

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario comunale, o dal dipendente, responsabile a secondo della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

## Art.52

### Petizione

1

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di carattere generale o per esporre comuni necessità.

2

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata e dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In questo ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4

Se il termine previsto dal comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.



## Art.53

### Proposte

1

N° 100 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco, o la commissione competente, trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredata dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario comunale, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria. La formulazione delle proposte deve essere disciplinata da apposito regolamento.

2

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3

Fra l'Amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

## Capo II

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

## Art.54

### Principi generali

1

Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art.59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2

I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

## Art.55

## Associazioni

1

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dalla acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

## Art.56

### Organismi di partecipazione

1

Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2

L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: Finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3

Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere è fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

## Art.57

### Incentivazione

1

Alle associazioni e agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di materia tecnico professionale e organizzativa.

## Art.58

### Partecipazione alle commissioni

1

Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

### **Capo III**

#### REFERENDUM - DIRITTO DI ACCESSO

Art.59  
Referendum

1

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitarne manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3

Materie escluse:

- a) - elezioni, nomina, designazioni, revoche o decadenze;
- b) - personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali e delle società a prevalente capitale pubblico;
- c) - assunzione di mutui, applicazione di tributi o tariffe, emissione di prestiti, nonché approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) - funzionamento del Consiglio comunale;
- e) - tutela dei diritti di minoranze etniche e religiose.

4

Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) - il 30% del corpo elettorale;
- b) - il Consiglio comunale.

5

Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissione, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6

Il referendum è ammesso se l'apposita commissione che verrà disciplinata dal regolamento ne dichiara l'ammissibilità.

## Art.60

### Effetti del referendum

1

Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

## Art.61

### Diritto di accesso

1

Ai cittadini e associati è garantita la libertà di accesso agli atti pubblici dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

## Art.62

### Diritto di informazione

1

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2

L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4

La Giunta municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art.26 della legge 7.08.1990, n°241 e successive modificazioni.

## Capo IV

### DIFENSORE CIVICO

#### Art.63 Nomina

1

Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nella seduta immediatamente successiva a quella della Giunta.

2

Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fin all'insediamento del successore.

3

Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: " Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempire le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ".

#### Art.64 Incompatibilità e decadenza

1

La designazione del difensore civico deve avvenire fra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa.

2

Non può essere nominato difensore civico:

- a) - chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) - i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri della Comunità montana e della Unità sanitarie locali;
- c) - i Ministri di culto;
- d) - gli amministratori e dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale e che comunque ricevano da essi a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) - chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisce l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale.

3

Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

## Art.65

### Mezzi e prerogative

1

L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2

Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3

A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.



4

Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente le pratiche entro termini prefissati.

5

Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; segnala agli organi sovraindicati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6

L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale.

7

Tutti i responsabili di servizi sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

#### Art.66

##### Rapporti con il Consiglio

1

Il difensore civico, presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2

La relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

3

In casi di particolare importanza e comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

#### Art.67

##### Trattamento economico

Al difensore civico spettano l'indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio comunale nonché l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

## TITOLO IV

### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### Art.68

#### Svolgimento dell'azione amministrativa

1

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2

Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulla istanza degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sulla azione amministrativa.

3

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con gli altri Comuni e con la Provincia.

4

Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

## Capo I

### SERVIZI

#### Art.69

##### Servizi pubblici comunali

1

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

#### Art.70

##### Gestione diretta dei servizi pubblici

1

Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) - in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) - in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
- c) - a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) - a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) - a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

## Art.71

### Aziende speciali ed istituzioni

1

Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto secondo le disposizioni previste per legge .

2

L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.

3

Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati di gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

## Capo II

Forme associative e di cooperazione  
Accordi di programma

Art.72

Convenzioni

1

Il Consiglio comunale, delibera apposite convenzioni da stipulare con altri comuni, la Comunità montana e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3

Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4

Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

#### Art.73

##### Consorzi

1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e le Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art.74 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2

A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3

La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### Art.74

##### Unione di Comuni

1

Il Comune può costituire una unione con altri Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.

2

L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo

statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3

Il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'unione sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'unione.

4

Il regolamento dell'unione:

- a) - può prevedere che il Consiglio dell'unione stessa sia espressione dei Comuni partecipanti e ne disciplina le forme;
- b) - contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'unione ed i rapporti finanziari con i Comuni.

Art.75

Accordi di programma

1

Per la definizione e l'attuazione di opere , di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3

L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

4

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.



5

La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. n° 267/200 e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

## **TITOLO V**

### **ORGANI BUROCRATICI E UFFICI**

#### **Capo I**

#### **Segretario Comunale**

##### Art.76

##### Ruolo e funzioni

1

Il Comune ha un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n° 267/2000 e iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n° 267/2000.

2

Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3

Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'ente, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. 267/2000 il Sindaco abbia nominato il direttore generale. Il segretario, inoltre:

- a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) Esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

- c) Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

5

Il rapporto di lavoro del segretario comunale è disciplinato dal contratto collettivo ai sensi del D.Lgs. n° 29/1993 e successive modificazioni.

Art. 77  
Nomina

1

Il Sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n° 267/2000.

2

Salvo quanto disposto dall'art. 100 del D.Lgs. n° 26/2000, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3

La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

Art. 78  
Revoca

1

Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

Art.79

Vicesegretario

1

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

## **Capo II**

### **Uffici**

Art.80

Organizzazione degli uffici e del personale

1

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario dell'Ente e gli stessi.

Art.81

Pianta organica

1

La pianta organica generale ed il regolamento organico definiscono le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'Ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sentite le organizzazioni sindacali.

2

Il personale e' inserito in un unico organico ed e' assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

3

Nel rispetto delle dotazioni dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nella dotazione di personale ai singoli settori dell'Ente in rapporto alle necessità dei servizi riconosciute dalla Giunta, sentiti il Segretario, i dirigenti e le OO.SS., nel rispetto delle norme di legge e dei contratti di categoria.

#### Art.82

##### Organizzazione strutturale

1

L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sull'attività che concretamente deve essere svolta.

2

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che devono essere conseguiti.

3

L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi. Il regolamento individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

#### Art.83

##### Commissione di disciplina

1

E' istituita presso il Comune la commissione di disciplina, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n° 165/2001;

2

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

#### Art.84

##### Collaborazioni esterne

1

Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto

di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire:

- a) - la durata che, comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) - i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) - la natura privatistica del rapporto.

## TITOLO VI

### Responsabilità

#### Art.85

##### Responsabilità verso il Comune

1

Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune dei danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2

Gli Amministratori e i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3

Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile che vengano a conoscenza, direttamente o in segreto a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1°, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

4

Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

#### Art.86

##### Responsabilità verso terzi

1

Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2

Ove il Comune abbia risarcito al terzo il danno cagionato dall'Amministratore o dal

dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dell'articolo precedente.

3

E danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4

La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consiste nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5

Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio assenso.

Art.87

Responsabilità dei contabili

1

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.88

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1

Il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi è stabilito dalla legge.



## **TITOLO VII**

### **FINANZA - CONTABILITA' E REVISIONE**

#### **Capo I**

Art.89

Ordinamento

1

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge.

2

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3

Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.90

Attività finanziaria del Comune

1

La finanza del Comune è costituita da:

- a) - imposte proprie;
- b) - addizionali e compartecipazioni ad altre imposte erariali e regionali;
- c) - tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) - trasferimenti erariali;
- e) - trasferimenti regionali;
- f) - altre entrate anche di materia patrimoniale.

2

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è regolato dai principi e norme di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

Art.91

Amministrazione dei beni comunali

1

Il responsabile del servizio cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato annualmente e rivalutato ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e strutture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il responsabile di ragioneria e il responsabile del servizio interessato.

2

I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni.

3

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossione di

credito o, comunque, da cespiti da invertirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato della costituzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4

Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

#### Art.92

Contabilità comunale: il Bilancio

1

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.

#### Art.93

Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2

La Giunta municipale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati

conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

#### Art.94

##### Attività contrattuale

1

Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle permutate, agli acquisti a titolo oneroso, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2

In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti intervengono i responsabili dei servizi.

#### Art.95

##### Revisione economico - finanziaria

1

Il Consiglio comunale affida la revisione economico - finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3

Il revisore collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4

Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

#### Art.96

##### Controllo economico della gestione

1

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione di fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2

Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3

Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui al D.Lgs. n° 267/2000, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

#### Art.97

##### Tesoreria

1

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) - la riscossione di tutte le entrate di pertinenza del Comune, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario dei servizi di riscossione dei tributi;
- b) - il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) - il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10.11.1978, n°702, convertito nella legge 8.01.1979, n°3.

2

I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dalla stipulata convenzione.

## Art.98

### Controlli

1

Il bilancio annuale e quello pluriennale, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

2

Il revisore dei conti svolge nei confronti della istituzione, le medesime attività che svolge nei confronti del Comune esercitando gli stessi poteri.

## Art. 99

### Pareri obbligatori

1

I pareri obbligatori delle Amministrazioni Statali, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e di ogni altro Ente sottoposto a tutela statale, regionale e sub regionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli Enti Locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2

Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3

Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

## TITOLO VIII

### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

#### Art.100

##### Partecipazione alla programmazione

1

Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2

Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

#### Art.101

##### Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1

Il Comune esercita l'iniziativa di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2

L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### Art.102

##### Rapporti con la Comunità Montana

1

Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del

Comune.

2

Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

## **TITOLO IX**

### **FUNZIONE NORMATIVA**

Art.103

Statuto

1

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e delle leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2

E ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi, la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3

Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

4

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

Art.104

Regolamenti

1



Il Comune emana regolamenti:

- a) - nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- b) - in tutte le altre materie di competenza comunale.

2

La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

3

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4

I regolamenti le cui disposizioni incidono sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.

5

Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione.

6

Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

7

I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8

I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni di cui al comma precedente.

9

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, al Consiglio ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal presente Statuto.

## Art.105

Adeguamento delle fonti normative comunali  
a leggi sopravvenute

1

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. n° 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

## Art.106

Ordinanze

1

Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2

Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3

Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4

La emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate e limitate al tempo in cui permane la necessità.

5

In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai

sensi del presente Statuto.

6

Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.

Art.107

Fonti di interpretazione e di applicazione

1

Spetta al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco ed al Segretario comunale, per l'ambito delle rispettive competenze, l'emanazione degli atti con cui si determina l'interpretazione di norme legislative e regolamentari.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art.108

Modificazione e abrogazione dello Statuto

1

Le modificazioni soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui alla vigente normativa.

2

La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di

quello precedente.

3

L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4

Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica.

5

Un'iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art.109

Regolamenti

1

Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2

Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, escluso quello di contabilità e quello di disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1°

3

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, per quanto compatibili con esso.

Art.110

Entrata in vigore

1

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

2

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

4

Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.